



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 52 del 27/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTA 2015.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 17:44, nella sede comunale, convocata nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale composta da:

		P	A
POZIELLO Antonio	Sindaco	X	
PIANESE Domenico	Vice Sindaco	X	
CAPUTI Paride		X	
DI NAPOLI Giulio		X	
GRAUSO Adolfo		X	
MARINO Miriam		X	
MAURIELLO Vincenzo			X
RIMOLI Carla		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maily Flores

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

Invita i presenti ad esaminare la seguente proposta di deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Relazione istruttoria

Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della L.n.449 del 27.12.1997, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15.3.1997 n.59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

Visto il D.Lgvo n.360 del 28.9.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiva l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003), che sospendeva le disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgvo 360/98;

Rilevato che le leggi finanziarie 2004, 2005 e 2006 hanno mantenuto la sospensione dell'istituzione e/o variazione dell'addizionale comunale all'imposta del suddetto delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L.n. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007) che eliminava gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo che i comuni, con approvazione di apposito regolamento, potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF;

Rilevato che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale IRPEF stabiliva che l'aliquota massima non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

Rilevato che questo Comune non si è avvalso della facoltà di incrementare l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF sino al massimo dello 0,8% prevista dall' articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con la possibilità di stabilire le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito dal 31 marzo al **30 aprile 2016**;

Visto l'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, è possibile confermare per l'anno 2016 le tariffe vigenti nell'anno 2015;

Visto l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23 del 2011 che ha stabilito che le delibere relative alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.it. In particolare, affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno della pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Visto l'art. 8, comma 3, del D.Lgs.n. 175 del 2014 che ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, le delibere, ai fini della pubblicazione sul citato sito internet devono essere trasmesse dai comuni **esclusivamente per via telematica**, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

Dato atto che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, come previsto dal vigente Regolamento comunale dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con delibera di C.C. n° 19 del 05/06/2007;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 30/07/2015, con cui è stata determinata nella misura di 0,5% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015;



Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, approvato con delibera C.C. n.19 del 05/06/2007;

Ritenuto di determinare per l'anno 2016 la stessa aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2015 nella misura dello 0,5%;

PROPONE

- 1) **Di determinare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016 nella misura dello 0,5%, confermando quella in vigore nell'anno 2015;
- 2) **Di dare atto** che restano esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, così come previsto dal vigente Regolamento comunale dell'addizionale comunale IRPEF;
- 3) **Di disporre** che del presente atto sia data notizia mediante pubblicazione sull'apposito sito informatico dell'Ente;
- 4) **Di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 5) **Di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000;

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo Di Alterio



IL SINDACO

Letta la proposta del dirigente;

PROPONE

- 1) **Di determinare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016 nella misura dello 0,5%, confermando quella in vigore nell'anno 2015;
- 2) **Di dare atto** che restano esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, così come previsto dal vigente Regolamento comunale dell'addizionale comunale IRPEF;
- 3) **Di disporre** che del presente atto sia data notizia mediante pubblicazione sull'apposito sito informatico dell'Ente;
- 4) **Di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 5) **Di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000;



IL SINDACO
Dott. Antonio Pizziello



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta;

RITENUTO di dover adottare i provvedimenti di propria competenza propedeutici alla formazione del Bilancio di previsione;

Con votazione espressa all'unanimità, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 con successiva votazione unanime.

Il Sindaco
Dott. Antonio Boziello



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores